

DELIBERAZIONE 13 GIUGNO 2013
262/2013/R/EEL

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 48/04, IN MATERIA DI REMUNERAZIONE TRANSITORIA DELLA DISPONIBILITÀ DI CAPACITÀ PRODUTTIVA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 13 giugno 2013

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 (di seguito: decreto legislativo 379/03);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 30 gennaio 2004, n. 5/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 5/04);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2004, n. 48/04 come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 48/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2005, n. 140/05;
- la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 104/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione 181/06);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 175/07 (di seguito: deliberazione 175/07);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 66/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 66/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2012, 482/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 482/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 20 dicembre 2012, 564/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 564/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2013, 208/2013/R/eel;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) datata 2 dicembre 2011, prot. Autorità 2 dicembre 2011 n. 31758 (di seguito: comunicazione 2 dicembre 2011);
- la comunicazione di Terna datata 2 febbraio 2012, prot. Autorità 2 febbraio 2012 n. 3111 (di seguito: comunicazione 2 febbraio 2012);

- la comunicazione di Terna datata 4 luglio 2012, prot. Autorità 9 luglio 2012 n. 20734 (di seguito: comunicazione 4 luglio 2012);
- la comunicazione di Terna datata 25 ottobre 2012, prot. Autorità 25 ottobre 2012 n. 33730 (di seguito: comunicazione 25 ottobre 2012);
- la comunicazione di Terna datata 17 dicembre 2012, prot. Autorità 17 dicembre 2012 n. 41765 (di seguito: comunicazione 17 dicembre 2012).

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto legislativo 379/03, nell'ambito del servizio di dispacciamento, si persegue la finalità di concorrere alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento e del mantenimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale per la copertura della domanda nazionale con i necessari margini di riserva, per far fronte all'aleatorietà della medesima domanda, nell'ambito delle prestazioni di risorse rese alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale (oggi Terna);
- l'art. 5, del decreto legislativo 379/03 prevede che, per un periodo transitorio, a decorrere dall'1 marzo 2004 e fino alla data di entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, l'Autorità definisca il corrispettivo per la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva ai fini del raggiungimento dell'adeguatezza dell'offerta di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale;
- la previsione di un regime transitorio da attuare in tempi brevi dall'anno 2004 rifletteva la particolare situazione di inadeguatezza di capacità produttiva nel sistema elettrico nazionale di quel periodo;
- in attuazione di quanto previsto all'art. 5, del decreto legislativo 379/03, con la deliberazione 48/04 l'Autorità ha, tra l'altro, regolato l'approvvigionamento delle risorse a garanzia dell'adeguatezza del sistema elettrico nazionale per il periodo transitorio compreso tra l'1 marzo 2004 e l'entrata in funzione del sistema di remunerazione di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo e che, a oggi, tale sistema definitivo non è ancora entrato in funzione;
- la deliberazione 48/04 ha determinato i corrispettivi da riconoscere agli utenti del dispacciamento in immissione per la disponibilità della capacità produttiva con riferimento al periodo compreso tra l'1 marzo 2004 e il 31 dicembre 2011;
- l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 379/03 dispone che l'Autorità definisca i criteri e le condizioni sulla base dei quali Terna elabori una proposta per disciplinare il sistema definitivo di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica, superando il regime transitorio; e che, dopo lo svolgimento di un articolato processo di consultazione, l'Autorità ha fissato i criteri e le condizioni per la disciplina del sistema di remunerazione della disponibilità di capacità di generazione elettrica con la deliberazione ARG/elt 98/11; e che, con la deliberazione 482/12/R/eel, l'Autorità ha preliminarmente verificato, con esito positivo, la conformità dello schema di disciplina del nuovo mercato della capacità, predisposto da Terna ai sensi della deliberazione ARG/elt 98/11, ai criteri e alle condizioni fissate dall'Autorità nella deliberazione medesima; e che Terna, dopo aver sottoposto a consultazione lo schema di disciplina del nuovo mercato della capacità preliminarmente verificato e aver apportato eventuali modifiche allo stesso, lo trasmetterà all'Autorità per la verifica di conformità definitiva;

- con la deliberazione 66/2012/R/eel, l’Autorità ha destinato:
 - il residuo del gettito $GCAP1$ per l’anno 2010, relativo al corrispettivo $CAP1$, di cui all’art. 35, della deliberazione 48/04 (di seguito anche: corrispettivo $CAP1$), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del corrispettivo $CAP1$ per l’anno 2012;
 - il residuo del gettito G_s per l’anno 2010, relativo al corrispettivo S , di cui all’art. 36, della deliberazione 48/04 (di seguito anche: corrispettivo S), alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento del corrispettivo S per l’anno 2012;
- come documentato nella comunicazione 2 dicembre 2011 di Terna, successivamente integrata e rettificata con le comunicazioni 2 febbraio, 4 luglio, 25 ottobre e 17 dicembre 2012, la differenza tra il gettito disponibile per il corrispettivo $CAP1$ per l’anno 2010 e i costi sostenuti da Terna per il riconoscimento del medesimo corrispettivo con riferimento al citato periodo ha assunto un valore pari a zero;
- con la comunicazione 17 dicembre 2012, Terna ha indicato in circa 86.000 (ottantaseimila) euro il residuo del gettito $GCAP1$ per l’anno 2011;
- l’ammontare dedicato alla copertura del corrispettivo $CAP1$ per l’anno 2011 è stato determinato mantenendo invariato, rispetto all’anno precedente, il rapporto fra il citato ammontare e la somma del numero dei giorni ad alta e media criticità, ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito G_{CAP1} tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità fissato dalla deliberazione 48/04;
- il numero dei giorni critici individuati *ex ante* e pubblicati da Terna ha presentato nel triennio 2011-2013 un andamento particolarmente erratico; e che, in particolare, nell’anno 2012 questo parametro ha fatto registrare una drastica riduzione, seguita da un altrettanto repentino incremento nell’anno seguente, che ha condotto a valori paragonabili a quelli dell’anno 2011;
- l’accentuata variabilità del parametro rappresentativo del numero dei giorni critici, specialmente con riferimento alla contrazione dell’anno 2012, ha soltanto parzialmente tenuto conto del rapido e marcato sviluppo della capacità di produzione da fonti rinnovabili non programmabili, il quale, oltre a risultare in parte inatteso per proporzioni, ha reso maggiormente complessa la gestione in sicurezza del sistema elettrico;
- come già accaduto con riferimento all’anno 2010, anche nell’anno 2011 si sono verificate le condizioni per il riconoscimento dell’ulteriore corrispettivo S a ciascun operatore di mercato m che ha potuto disporre, parzialmente o integralmente, della capacità di una o più unità di produzione ammesse alla remunerazione della disponibilità di capacità produttiva, dato che, nel citato anno, il ricavo di riferimento $RICRF$ di cui al comma 36.5.5 della deliberazione 48/04 è risultato superiore al ricavo effettivo $RICEF$ di cui al comma 36.5.6 del medesimo provvedimento;
- con la deliberazione 564/2012/R/eel, è stata modificata la metodologia di determinazione degli importi del corrispettivo S a decorrere dall’anno 2010 incluso, adottando un puro criterio di mercato per la valorizzazione delle quantità di energia elettrica rilevanti nella definizione dei parametri rappresentativi dei ricavi effettivi; e che il cambiamento sopra descritto, implicando un incremento dell’onere sostenuto da Terna per il riconoscimento del corrispettivo S per gli anni 2010 e 2011, causerà una contrazione degli importi dei residui del gettito GS per gli anni medesimi; e che l’entità di detta contrazione sarà nota al termine del processo che Terna ha avviato al fine di adeguare i propri sistemi informatici alla riforma sopra richiamata;

- il corrispettivo unitario *CAP1* e il prezzo di riferimento utilizzato per il computo del ricavo di riferimento *RICR* sono stati definiti per gli anni dal 2004 al 2006 incluso sulla base dell'articolazione delle ore dell'anno per fasce di cui alla Tabella 1, della deliberazione 5/04, vigente nei rispettivi anni;
- a decorrere dal 1 gennaio 2007, la Tabella 1 della deliberazione 181/06 fissa le nuove fasce orarie su cui possono essere articolati i corrispettivi dei soli servizi di pubblica utilità oggetto delle disposizioni della deliberazione 5/04 e delle successive disposizioni relative ai medesimi servizi e che tali fasce, non prevedendo alcuna forma di differenziazione tra le settimane dell'anno solare, non risultano adatte a discriminare in maniera accurata le ore di potenziale criticità del sistema elettrico nazionale nell'arco dell'anno;
- con la deliberazione 175/07, l'Autorità ha pertanto stabilito, anche per l'anno 2007, di articolare il corrispettivo *CAP1* secondo le fasce di cui alla Tabella 1, della deliberazione 5/04 valida per l'anno 2006, aggiornate per l'anno 2007 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire i criteri per la determinazione del corrispettivo *CAP1* per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013;
- che il meccanismo transitorio di remunerazione della disponibilità di capacità produttiva per gli anni 2012 e 2013 tenga conto delle mutate condizioni in termini di disponibilità di capacità produttiva che si sono verificate negli ultimi anni, in vista dell'approvazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, previa definitiva verifica di conformità dell'Autorità, del nuovo mercato della capacità, ossia di un mercato idoneo ad impegnare gli operatori a rendere disponibile la capacità nelle aree e nelle ore di potenziale scarsità di offerta;
- che l'ammontare dedicato alla copertura dello specifico corrispettivo di cui all'art. 35, della deliberazione 48/04 sia determinato per l'anno 2013 mantenendo invariato, rispetto all'anno 2011, il rapporto fra il citato ammontare e la somma del numero dei giorni ad alta e media criticità ponderata in ragione del coefficiente di distribuzione del gettito annuo stimato G_{CAP1} – relativo al corrispettivo di cui all'art. 35 - tra i giorni ad alta criticità e i giorni a media criticità (di seguito: somma ponderata del numero dei giorni ad alta e media criticità) dell'anno 2013; e che al riconoscimento del corrispettivo *CAP1* per l'anno 2012 sia destinato un importo pari alla media annuale delle risorse dedicate al medesimo corrispettivo nel triennio 2011-2013, assegnando all'anno 2012 – esclusivamente ai fini della determinazione del citato valore medio – un importo tale da mantenere invariato, rispetto all'anno 2011, il rapporto fra detto importo e la somma ponderata del numero dei giorni ad alta e media criticità relativi all'anno 2012;
- rendere maggiormente prevedibile e certa la remunerazione della disponibilità di capacità produttiva derivante dal corrispettivo *CAP1*, consentendo ai soggetti aventi titolo di migliorare la programmazione finanziaria con riferimento alle risorse derivanti dal riconoscimento del corrispettivo medesimo;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *CAP1* relativo all'anno 2012:
 - il residuo del gettito G_{CAP1} attinente all'anno 2011;

- l'intero gettito rinveniente, nell'anno 2012, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 della deliberazione 111/06;
- una quota parte del gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione dell'appena citato corrispettivo;
- assegnare alla copertura dell'onere per il riconoscimento del corrispettivo *CAP I* relativo all'anno 2013:
 - l'eventuale residuo del gettito $G_{CAP I}$ attinente all'anno 2012;
 - del gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48, della deliberazione 111/06, un importo pari alla differenza tra ottantaquattro milioni di euro e l'eventuale residuo del gettito $G_{CAP I}$ attinente all'anno 2012;
- articolare il corrispettivo *CAP I* per gli anni 2012 e 2013 secondo le fasce di cui alla Tabella 1 della deliberazione 5/04 valida per l'anno 2006, aggiornate per gli anni 2012 e 2013 in modo da tener conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali;
- stabilire i criteri per la determinazione del gettito *GS* per l'anno 2012 e le modalità di copertura del relativo onere non appena Terna renderà disponibili i valori dei residui del gettito *GS* per gli anni 2010 e 2011, che terranno conto delle modifiche metodologiche apportate con la deliberazione 564/2012/R/eel

DELIBERA

1. la deliberazione 48/04 è integrata e modificata nei termini di seguito indicati:
 - all'art. 35, dopo il comma 35.13, sono aggiunti i seguenti commi: “
 - 35.14 Terna determina, per l'anno 2012, il valore del parametro $G_{CAP I}$ tenendo conto che:
 - a. il gettito rinveniente, nell'anno 2012, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 relativi all'anno 2012;
 - b. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro $G_{CAP I}$ nell'anno 2011 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell'anno 2011, è destinata integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 per l'anno 2012;
 - c. il gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48, dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 relativi all'anno 2012 limitatamente a un importo pari a 21.000.000 (ventunomilioni) euro.

- d. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.
- 35.15 Terna determina, per l'anno 2013, il valore del parametro G_{CAPI} tenendo conto che:
- a. la disponibilità residua, pari alla differenza tra il valore assunto dal parametro G_{CAPI} nell'anno 2012 e l'importo complessivo dei corrispettivi di cui al comma 35.1 riconosciuti da Terna per la remunerazione della capacità produttiva nell'anno 2012, è destinata integralmente alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 per l'anno 2013;
 - b. il gettito rinveniente, nell'anno 2013, dall'applicazione del corrispettivo unitario di cui all'art. 48 dell'Allegato A alla deliberazione 9 giugno 2006, n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dei corrispettivi di cui al comma 35.1 relativi all'anno 2013 limitatamente a un importo pari alla differenza tra 84 (ottantaquattro) milioni di euro e l'importo di cui alla precedente lett. a;
 - c. i corrispettivi di cui al comma 35.1 sono applicati alla disponibilità di capacità produttiva definita ai sensi dell'art. 31 del presente provvedimento.”;
2. con riferimento all'anno 2012, per il Titolo 4 della deliberazione 48/04 si applica la tabella di articolazione delle fasce contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento;
 3. con riferimento all'anno 2013, per il Titolo 4 della deliberazione 48/04 si applica la tabella di articolazione delle fasce di cui al successivo punto 4;
 4. Terna aggiorna per l'anno 2013 la tabella di cui alla deliberazione 175/07 in vigore nell'anno 2007, in modo da tenere conto dei necessari aggiustamenti calendariali, ivi inclusa la diversa disposizione delle festività infrasettimanali, e ne invia proposta all'Autorità entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento; qualora l'Autorità non si pronunci entro i 30 giorni successivi, la tabella si ritiene approvata e Terna pubblica la medesima tabella sul proprio sito *internet*;
 5. Terna effettua il riconoscimento degli importi del corrispettivo *CAPI* per l'anno 2012 entro il 30 giugno 2013;
 6. Terna effettua il riconoscimento degli importi del corrispettivo *CAPI* per l'anno 2013 entro il 30 novembre 2013;
 7. copia del presente provvedimento è trasmessa alla società Terna;
 8. Il presente provvedimento e la deliberazione 48/04, come risultante dalle modifiche ed integrazioni apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

13 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni